



Provincia di Perugia

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 648 del 04/03/2015

prot n. 2015/313

Oggetto: società GESENU S.p.A. - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi e impianto di compostaggio, sito in Loc. Pietramelina, Comune di Perugia. Procedimento riesame Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica D.D. provinciale n. 52 del 15/01/2015.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~~

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 18 marzo 2008;

**RICHIAMATO** l'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013 che pone a carico delle pubbliche amministrazioni precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell' Ente – Sezione “Amministrazione trasparente”, riguardanti i provvedimenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in Materia Ambientale” e s.m.i. e in particolare la parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

**PRESO ATTO** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito indicata come AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante nell'Allegato VIII, Parte II del citato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti ministeriali e ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

**VISTA** la L. R. 13 maggio 2009, n. 11, Regione Umbria “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” che all’art. 51 sancisce che alle Province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

**CONSIDERATO** che, al fine della consultazione al pubblico, l’Autorità competente in materia di AIA, ha individuato, ai sensi dell’art. 29-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’ufficio AIA del Servizio Gestione e Controllo Ambientale della Provincia di Perugia presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento in oggetto;

**ESAMINATO** il Documento istruttorio redatto dall’Ufficio AIA che riporta quanto segue:

- **Visto** che con D.D. n. 5551 del 25/06/2008 la Regione Umbria ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società GESENU S.p.A. per la discarica per rifiuti speciali non pericolosi e impianto di compostaggio situati in Loc. Pietramelina nel Comune di Perugia;
- **Vista** la D.D. n. 52 del 15/01/2015 con la quale lo scrivente Servizio, al fine di fornire alla ditta alcune indicazioni per la gestione degli aspetti più critici emersi durante l'istruttoria del rinnovo, in attesa che venga rilasciato l'atto di riesame dell'AIA in oggetto, ha prescritto al Gestore i seguenti adempimenti:
  - a) nella fase di pretrattamento dell'impianto di compostaggio potranno essere trattati soltanto i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (FOU) caratterizzati da una quantità di materiali estranei inferiore all'8% calcolati secondo i criteri e periodicità stabiliti dalla DGR n. 1032 del 17/07/2003. I materiali con percentuali di scarti superiori a tale valore dovranno essere inviati ad impianti autorizzati;
  - b) l'ispezione visiva dei rifiuti conferiti all'impianto di compostaggio provenienti dalla raccolta differenziata, come previsto dalla citata DGR n. 1032/2003, dovrà avvenire per ogni conferimento di FOU e dovrà essere eseguita da un presidio fisso appositamente istruito il quale dovrà effettuare un servizio fotografico datato da inviare all'Autorità competente, all'ARPA e all'ATI 2 con cadenza trimestrale a partire dal ricevimento del presente atto;
  - c) l'analisi merceologica della FOU conferita all'impianto di compostaggio, come previsto dalla citata DGR n. 1032/2003, dovrà essere effettuata all'inizio dei conferimenti e successivamente con cadenza trimestrale. I risultati dell'analisi dovranno essere trasmessi secondo il MODULO A allegato alla suddetta DGR unitamente al servizio fotografico di cui al precedente punto b);
  - d) nell'impianto di compostaggio potranno essere trattati al massimo 58.000 ton/anno di materiali (FOU e ligneocellulosici) di cui la FOU non deve superare le 48.000 ton/anno;
  - e) gli scarti prodotti dal trattamento di compostaggio non dovranno superare il 45% del materiale in entrata per i primi tre mesi a partire dal rilascio del presente atto; nei successivi tre mesi gli scarti dovranno essere inferiori al 37% e negli ulteriori tre mesi successivi gli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

scarti non dovranno superare il 30%. Alla fine di ogni trimestre, entro i successivi 15 giorni, il Gestore dovrà trasmettere allo scrivente Servizio, ad ARPA Umbria e all'ATI 2 una relazione indicando, per il trimestre di riferimento, il peso giornaliero dei materiali in entrata, gli scarti giornalieri derivanti dal trattamento e il quantitativo giornaliero di compost prodotto conforme ai requisiti del DM 75 del 29/04/2010. Il compost fuori specifica, non conforme al citato DM, dovrà essere conteggiato come scarto e destinato allo smaltimento in discarica, nel caso in cui non abbia le caratteristiche per essere nuovamente trattato nell'impianto;

- f) il processo di compostaggio dovrà avvenire secondo le norme tecniche delle procedure semplificate di cui al DM 5 febbraio 1998 utilizzando le aree attualmente autorizzate;
  - g) il Gestore dovrà presentare allo scrivente Servizio e ad ARPA Umbria, **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente atto, una verifica di stabilità dell'intera discarica eseguita ai sensi della normativa vigente;
  - h) è fatto obbligo alla ditta di presentare, **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente atto, il progetto per la copertura definitiva della discarica ancora non riambientata e una procedura per il ripristino della copertura definitiva nella discarica vecchia;
- **Vista** la nota prot. 1605 del 20/02/2015 (prot. prov. n. E-0091140 del 20/02/2015) con la quale la società GESENU S.p.A. ha trasmesso una relazione sui primi esiti delle analisi merceologiche effettuate sui conferimenti di FOU proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni conferitori in ottemperanza alla suddetta D.D. n. 52/2015. I conferimenti di rifiuto non conforme ai requisiti di qualità previsti dalla DGR n. 1032/2003 sono stati respinti comunicando l'impossibilità ad accettare ulteriori conferimenti, fintanto che non saranno adottati i necessari interventi correttivi sulle raccolte differenziate, finalizzate al miglioramento della qualità del materiale raccolto. La ditta segnala due criticità: a) la presenza di plastica non biodegradabile nella raccolta differenziata della FOU in percentuali medie intorno al 7% sul totale dovuta ai sacchetti in polietilene non compostabili; b) la presenza di pannoloni, pannolini ed assorbenti igienici che incidono in media intorno al 7% sul totale. La ditta richiama lo schema di funzionamento dell'impianto di compostaggio che comprende una sezione di apertura dei sacchi e di vagliatura la quale provvede anche alla separazione di tutte le frazioni di rifiuto non compatibili con il processo di compostaggio. Tali rifiuti costituiscono un primo scarto da selezione meccanica che deve essere collocato a smaltimento finale. Il rifiuto organico così preparato viene miscelato al verde per essere immesso nel processo di compostaggio aerobico. La ditta propone quanto segue:
    - in merito alla presenza di sacchetti in plastica e dei pannoloni e pannolini presenti nei rifiuti organici si ritiene che queste possano essere accettate all'impianto in quanto lo stesso è già in grado di separarle nella sezione di vagliatura iniziale. Pertanto si ritiene che queste frazioni non debbano essere conteggiate ai fini del computo della percentuale di frazione non compostabile prevista dalla DGR n. 1032/2003 che ad oggi sulla base della Determinazione n. 52/2015 regola l'accettazione del rifiuto;
    - qualora la soluzione di cui sopra possa essere accolta, risulta evidente che ai fini delle determinazioni dell'efficienza del processo di compostaggio (punto "e" della D.D. n. 52/2015 della Provincia di Perugia) non debbano essere conteggiati gli scarti prodotti nella fase di tritovagliatura nella valutazione degli scarti prodotti dal trattamento di compostaggio;
  - **Considerato** che con nota del 25/02/2015 la *Regione Umbria, Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti ed Attività Estrattive* ha trasmesso alcune osservazioni sulla D.D. provinciale n. 52/2015 segnalando quanto segue:

- come previsto già dall'allegato A alla DGR n. 1032 del 17/07/2003, la FOU può essere avviata al trattamento anche in presenza di quote di frazioni estranee superiori all'8% del totale in ingresso all'impianto a condizione che ne sia valutata l'utilizzabilità nel processo di compostaggio;
- si ritiene che la definizione del limite massimo di frazioni estranee accettabili in ingresso all'impianto sia direttamente dipendente dal grado di funzionalità o di efficienza dell'impianto stesso e che quindi tale limite possa essere stabilito dal Gestore dell'impianto in stretta relazione agli obiettivi di riduzione degli scarti di cui alla lettera e), punto 1 della determinazione provinciale;

Nella stessa nota, comunque, la Regione precisa che la presenza di frazioni estranee pari all'8% rappresenta un obiettivo da raggiungere, cui corrisponde una elevata qualità della RD e una bassa quantità di scarti derivanti dall'operazione di recupero/riciclaggio della frazione organica umida;

- **Dato** che con nota prot. prov. n. U-0098802 del 26/02/2015 lo scrivente Servizio, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria con la suddetta nota del 25/02/2015, ha chiesto alla società GESENU S.p.A. di comunicare il limite massimo di frazioni estranee accettabili in ingresso all'impianto di compostaggio di Pietramelina in stretta relazione agli obiettivi di riduzione degli scarti di cui alla lettera e), punto 1 della D.D. provinciale n. 52 del 15/01/2015. In base al valore comunicato verranno adeguate le percentuali di cui al punto e) della citata D.D. provinciale in modo da mantenere inalterati gli obiettivi di riduzione degli scarti stabiliti dalla medesima Determinazione;
- **Considerato** che con nota prot. n. 1962 del 02/03/2015 la società GESENU S.p.A. ha trasmesso le seguenti osservazioni:
  - la misurazione di efficienza dell'impianto di compostaggio non può essere correlata con le caratteristiche qualitative della Raccolta Differenziata della Frazione Organica Umida in quanto gli scarti prodotti a monte del processo di compostaggio non possono essere attribuiti alle lavorazioni effettuate dentro l'impianto di compostaggio. Pertanto gli scarti di lavorazione dell'impianto di compostaggio sono quelli unicamente prodotti dall'ingresso alla vasca di digestione aerobica fino al completamento della maturazione del compost in prodotto finito. La ditta chiede di non considerare gli scarti derivanti dalla selezione in quanto gli stessi sono in funzione della tipologia della Raccolta Differenziata e non dell'efficienza impiantistica;
  - la ditta, in considerazione dei presidi impiantistici già presenti presso l'impianto di Pietramelina, valuterà caso per caso l'ammissibilità o meno di conferimenti con valori compatibili con il trattamento sulla base di quanto previsto alla lettera e), punto 1 della D.D. provinciale n. 52 del 15/01/2015, escludendo lo scarto derivante dalla selezione iniziale;
  - la ditta precisa che tali procedure riguarderanno esclusivamente il periodo transitorio in attesa che venga approvato il "*Progetto di ottimizzazione del processo di produzione di compost di qualità e miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto di compostaggio di Pietramelina*" considerato che la Regione Umbria con D.D. n. 744 del 19/02/2015 ha disposto di non assoggettare a VIA l'intervento proposto e che l'attuazione dell'intervento è prevista in tempi contingentati nell'ambito del cronoprogramma trasmesso alla Regione Umbria per l'accesso al finanziamento regionale PAR-FSC;
  - la ditta, ove effettua direttamente i servizi di raccolta, ha già messo in campo le azioni informative al fine di ridurre la percentuale di frazioni non compostabili e comunque tale problematica non riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- **Riscontrate** le difficoltà manifestate da alcuni Comuni, come si evince dalle note della GESENU, di rispettare nella raccolta differenziata della FOU la percentuale dell'8% di materiali estra-

nei stabilita dalla DGR n. 1032/2003 ;

- **Considerato** che la Regione, pur auspicando il raggiungimento dell'8% di scarti nella raccolta differenziata della FOU, ritiene comunque che possano essere accettati al trattamento anche materiali con maggiori impurezze purchè compatibile con la funzionalità dell'impianto stesso;
- **Dato** che la ditta ritiene di poter rispettare gli obiettivi di efficienza dell'impianto stabiliti al punto e) della D.D. provinciale n. 52/2015 anche accettando FOU con impurezze superiore all'8%, purchè nelle suddette percentuali di efficienza impiantistica non vengano inclusi anche gli scarti della vagliatura iniziale;
- **Visto** che il progetto di ottimizzazione dell'impianto di compostaggio ha già effettuato la verifica di Assoggettabilità alla VIA ed è in procinto di essere autorizzato nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA;
- **Ritenuto** di poter accogliere in questa fase, in attesa che venga autorizzato il progetto di ottimizzazione dell'impianto di compostaggio, la richiesta della ditta di poter conferire presso l'impianto di compostaggio di Pietramelina anche materiali con impurezze superiori all'8% e di non considerare nelle percentuali di efficienza impiantistica stabiliti al punto e) della D.D. provinciale n. 52/2015 gli scarti provenienti dalla vagliatura iniziale, ma solo quelli derivanti dal processo di compostaggio vero e proprio fino alla maturazione del prodotto finito;

valutato quanto sopra riportato, si propone di modificare la D.D. provinciale n. 52/2015 accogliendo le richieste avanzate dalla ditta;

**RITENUTO** opportuno modificare la D.D. provinciale n. 52/20015 come proposto dall'Ufficio AIA;

tutto quanto sopra premesso e considerato il Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Ambientale

#### **DETERMINA**

1. di modificare la D.D. provinciale n. 52 del 15/01/2015 eliminando al punto 1 della Determinazione le lettere a), b) e c);
2. di precisare che gli scarti prodotti dal trattamento di compostaggio considerati al punto e) della Determinazione si riferiscono agli scarti del solo trattamento di compostaggio dall'ingresso alla vasca di digestione aerobica fino al completamento della maturazione del compost in prodotto finito e non includono gli scarti prodotti dalla vagliatura iniziale;
3. di stabilire che il Gestore è tenuto a rispettare la D.D. provinciale n. 52 del 15/01/2015 per quanto non modificato dal presente atto;
4. di dare atto che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'Autorità Competente in materia di AIA, secondo la gravità delle infrazioni, procede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla diffida, alla sospensione, alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla chiusura dell'impianto nonché a quanto previsto dall'art. 29-*quattordecies* del medesimo decreto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società GESENU S.p.A., alla Regione Umbria, all'ARPA Umbria, all'ATI 2 Umbria, all'Azienda Sanitaria Locale 1 Umbria e al Comune di Perugia;
6. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla legge;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, è stata individuata la Dott.ssa Paola Angelini, quale responsabile del presente procedimento amministrativo;
8. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni relative al presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente- Sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI  
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE